

Codice A1103A

D.D. 31 gennaio 2025, n. 101

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione L353/2000 - (F. 76FOR/2020, Acc. 514/2025).



ATTO DD 101/A1103A/2025

DEL 31/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione L353/2000 – (F. 76FOR/2020, Acc. 514/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 368 del 05.10.20 dalla Stazione Carabinieri forestali di Barge, a carico del signor *omissis* in qualità di trasgressore nei confronti del quale, con processo verbale n. 11 del 04.3.20 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di MARTINIANA PO, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10.7 della LR 15/2018 in combinato disp con l'art 10.5 della L. 352/2000, accensione fuoco per eliminazione residui vegetali in periodo di massima pericolosità dichiarato dalla determina reg. n. 116 del 4 febbraio 2020 (dal 06.02.2020 alla determina DD-A18 549 DEL 09/03/2020 di revoca);

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza chiara richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 10.5 della L. 352/2000 come sanzionato dal successivo comma 6 ("Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000...").

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

considerato che in materia di illeciti amministrativi l'onere della prova della mancanza di elemento

soggettivo grava sul trasgressore in quanto è sufficiente la volontarietà della condotta materiale;

ritenuta quindi non integrata la scriminante della buona fede in senso giuridico in mancanza di prova circa l'induzione in errore da parte dell'autorità pubblica;

preso atto delle circostanze di fatto rappresentate nello scritto difensivo e non contrastanti con la prova legale sul fatto di cui al verbale di contestazione solo ai fini della quantificazione della sanzione;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche;

ritenuto pertanto di dover applicare il **minimo edittale** di cui alla legge 353/2000, art. 10.6;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

verificata l'assenza di di domicilio digitale generale o speciale;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1694/2024 e n. 1691/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	514/2025	Sanzione
39580/2024	507/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 5.000,00 (**minimo edittale**) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato signor *omissis* per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro **5.010,61** di cui Euro 5.000,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare la presente sanzione alla pubblica amministrazione. Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di regresso, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti